



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.46 dd. 29.11.2004 divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.68 del 28.12.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.9 del 18.02.2010

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 3	DEFINIZIONI

TITOLO II – Costo, Gestione, Tariffe

ART. 4	COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 5	PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 6	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 7	TARIFFA GIORNALIERA
ART. 8	SOGGETTI RESPONSABILI
ART. 9	CATEGORIE DI UTENZA

TITOLO III – Applicazione della tariffa

ART. 10	LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
ART. 11	COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI
ART. 12	ESCLUSIONI
ART. 13	UTENZE DOMESTICHE : DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
ART. 14	RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 15	AGEVOLAZIONI
ART. 16	SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA
ART. 16 bis	FONDO SOCIALE

TITOLO IV – Comunicazioni, Verifica dell'Entrata, Riscossione, Rimborsi e Penalità.

ART. 17	COMUNICAZIONI
ART. 18	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
ART. 19	RIMBORSI
ART. 20	VERIFICA DELL'ENTRATA
ART. 21	RISCOSSIONE E CONGUAGLI
ART. 22	VIOLAZIONI E PENALITA'
ART. 23	NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, smaltimento finale e recupero, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Grado, la tariffa secondo il metodo "normalizzato" la cui applicazione è disciplinata dai D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, art.49 e DPR 27.4.1999 n. 158 e s.m.i..
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 art. 7, comma 2, nonché dal regolamento comunale dei rifiuti approvato dal Consiglio Comunale.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento Comunale di servizio.

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

Art.3 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- per "**tariffa**", l'importo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
- per "**ente gestore**" il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione (Comune di Grado o nell'ipotesi di affidamento soggetto terzo);
- per "**convenzione**" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante gli eventuali rapporti tra Amministrazione Comunale ed ente gestore;
- per "**Decreto**" il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
- per "**rifiuti**", tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del Decreto;
- per "**metodo normalizzato**" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge .

TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE

Art.4 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il soggetto competente è tenuto a comunicare al Servizio Tributi il piano finanziario degli interventi relativi al servizio .
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art.5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

Art.6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti eventualmente dal soggetto affidatario del servizio, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica tra l'utente e lo stesso soggetto affidatario.

Art.7 – TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dal soggetto affidatario o concessionario del servizio competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo ed è riversata trimestralmente all'ente gestore ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante presentazione di una richiesta e l'effettuazione del versamento diretto della tariffa al soggetto gestore.
4. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre, spettacoli viaggianti, ambulanti, manifestazioni o simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione.

Art.8 – SOGGETTI RESPONSABILI

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.

5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art.9 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli organi competenti, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali.
4. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente, con l'eccezione di quanto previsto dal successivo comma.
5. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività di vendita .

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art.10 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.12;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
 - a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

- b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, le aree esterne ai ristoranti ed ai bar ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
- c) fatto salvo il disposto dell'art. 12 lett. b) le aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività etc.) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile a tariffa, si considera tassabile 1/3 (un terzo) dell'intera area in oggetto.

Art.11 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato;
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Art.12 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

- privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- adibite in via esclusiva all'accesso ed al transito dei veicoli quantificate nel 10% della superficie complessiva dichiarata per le stazioni servizio carburanti, e nel 5% della superficie complessiva dichiarata per i campeggi;
 - zone di transito, manovra, esattamente identificate a tal fine;
 - utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
- c) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 90%;
 - autocarrozzerie, officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 75%;
 - officine meccaniche, artigianali, navalnautiche: 75%;
 - distributori di carburante 75%.
- Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

**Art.13 – UTENZE DOMESTICHE:
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, l'ufficio tributi aggiorna l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ufficio provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente in anticipo dall'utenza.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; l'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
 - congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - congiunto che svolge attività di studio o di lavoro, per un periodo superiore all'anno, in un'altra città o stato, purché documentata.
4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) per appartamenti con superfici fino a 40 mq, pari a 3 (tre) per superfici da 41 a 65 mq, pari a 4 (quattro) per superfici da 66 a 100 mq, pari a 5 (cinque) per

superfici oltre i 101 mq, fatta salva la possibilità di comunicare un numero diverso nelle forme e con gli effetti del successivo articolo 17.

Art.14 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. La tariffa è ridotta del 60% per la sola quota variabile nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato) e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di non conduzione e risultate dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio (computando o meno il mese, a seconda se l'occupazione sia maggiore o minore di 15 giorni).
5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa limitatamente alla sola parte fissa qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente ed oggettivamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione che il servizio provvederà ad accertare prima dell'autorizzazione alla riduzione.

Art.15 – AGEVOLAZIONI

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art.16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della Tariffa, nel seguente caso:
 - a) utenze domestiche attive, utilizzate da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, a seguito di precisa relazione dell'Assistente Sociale fatta propria dall'Amministrazione Comunale.

Art.16 bis – FONDO SOCIALE

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 49 comma 10 del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 4 comma 2 del DPR 158 del 27 aprile 1999, il comune istituisce un Fondo sociale per sopperire all'incapacità o alla scarsa capacità di singoli utenti o di gruppi famigliari a far fronte al pagamento delle fatture.
2. Il relativo costo è compreso tra i costi comuni (CARC) indicati dal DPR 158/97.

TITOLO IV COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'

Art.17 – COMUNICAZIONI

1. I soggetti di cui all'art.8 devono presentare all'ente gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Le comunicazioni debbono contenere:
 - le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
 - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
 - la data di inizio occupazione o conduzione;
 - data di presentazione della comunicazione;
 - la sottoscrizione con firma leggibile.
4. Gli stessi soggetti o i loro famigliari conviventi devono presentare, altresì, all'ente gestore, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.
5. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

6. La comunicazione di cessazione deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - data di presentazione;
 - sottoscrizione.
7. Non sono ritenute valide, se non in fase transitoria, le comunicazioni presentate ad uffici diversi.
8. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.
9. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art.18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Per facilitare l'utenza, il Comune appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
3. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con il Comune, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte autorizzano il Comune a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art.19 – RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

Art.20 – VERIFICA DELL'ENTRATA.

1. L'ufficio tributi esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree, ed agli amministratori dei condomini in riferimento ai propri amministrati;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.
 4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art.21 – RISCOSSIONE E CONGUAGLI. (*)

1. Il Comune provvede alla riscossione diretta della tariffa in quanto Ente Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune Grado, mediante liquidazione d'ufficio, inoltrando ai contribuenti avviso bonario tramite il servizio postale.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il Comune, provvede, altresì, al recupero dei crediti notificando un avviso di accertamento avente la forma tipica prevista per gli atti impositivi, contenente la richiesta di versamento della sola tariffa con scadenza entro 60 giorni dalla notifica.

(*) articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 dd.18.02.2010

Art.22 – VIOLAZIONI E PENALITA'. (*)

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) in caso di mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto a seguito dell'avviso notificato ai sensi dell'art. 21 comma 4 sopracitato, l'Ente Gestore procede all'emissione di un atto di omesso o insufficiente versamento della tariffa con contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato o versato oltre la scadenza dei 60 giorni.

- b) Nel caso di accertata omessa comunicazione di inizio utenza, comunicazione di variazione che determina una variazione in aumento della tariffa, ovvero di dichiarazione in genere pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento, è applicata la sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 473/1997, pari all'ammontare del tributo dovuto per ogni anno di ritardo.
 - c) Nel caso di comunicazione incompleta o infedele si applica la sanzione del 50% dell'ammontare della maggiore tariffa dovuta per ogni anno di ritardo.
 - d) L'importo dovuto a titolo di tariffa, relativamente alle lettere a), b) e c), è aumentato degli interessi la cui misura annua è pari al tasso legale maggiorato di 2,5% punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Qualora il contribuente non avesse ancora adempiuto all'obbligazione derivante dagli avvisi di cui agli articoli precedenti, il Comune provvede al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

(*) articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 dd.18.02.2010

Art.23 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1 gennaio 2005, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.
Le dichiarazioni e le denunce T.A.R.S.U. costituiscono le comunicazioni iniziali T.I.A.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2005.

GRADO					
UTENZE DOMESTICHE					
Famiglie		Coeff	Coeff		
		Ka	Kb		
		>5000 Abitanti			
	Famiglie di 1 componente	0,80	0,60		
	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,60		
	Famiglie di 3 componenti	1,05	2,00		
	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,60		
	Famiglie di 5 componenti	1,23	3,20		
	Famiglie di =>6 componenti	1,30	3,70		
UTENZE NON DOMESTICHE					
		Kc	Kd		
Cat		>5000 Abitanti			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28		
2	Cinematografi e teatri	0,30	2,50		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20		
4A	Campeggi, impianti sportivi	0,76	1,50	*	
4B	Distributori carburanti	0,76	5,00	*	
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,15	*	
6	Esposizioni autosaloni	0,34	2,82		
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85		
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76		
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20		
10	Ospedali	1,07	8,81		
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78		
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	*	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15		
14	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	0,60	4,92		
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50		
22	Ristoranti, tarttorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67		
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78		
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76		
28	Ipermercati per la vendita di generi misti	1,56	12,82	*	coefficienti modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 dd.28.12.2007
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70		
30	Discoteche, night club	1,04	8,56		
30A	Porti Nautici	0,70	3,50		